



ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dipartimento di Scienze Chimiche
E
L'UNIVERSITÀ DI GAUHATI
Dipartimento di Botanica

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II",
Dipartimento di Scienze Chimiche
Centro di
rappresentata dal Direttore pro-tempore Prof Rosa Lanzetta

e

l'Università di Gauhati
Dipartimento di Botanica
rappresentata dal Cancelliere Dr. Hemanta Kumar Nath

decidono di stabilire tra loro relazioni di cooperazione nei campi dell'insegnamento, della ricerca scientifica e della formazione.

A tal fine, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 - Attività in cooperazione

La cooperazione si tradurrà segnatamente in:

- invio di missioni d'insegnamento;
- scambio di studenti, docenti-ricercatori, personale tecnico laureato e/o personale amministrativo;
- organizzazione di colloqui, seminari e riunioni a carattere scientifico;
- scambio di documenti e pubblicazioni scientifiche e pedagogiche;
- sviluppo di programmi e cicli d'insegnamento giudicati utili da entrambe le parti.

ARTICOLO 2 - Campi di applicazione

Le due parti contraenti prevedono una cooperazione attiva nel campo dei funghi endofiti



isolati in Nord Est India da potenziali piante medicinali, particolarmente nell'isolamento e la caratterizzazione chimica e biologica delle molecole biologicamente attive prodotte da questi funghi.

ARTICOLO 3 – Regolamentazione degli scambi

Le due parti contraenti realizzano gli scambi del personale previsto all'art. 1 del presente accordo :

- sotto forma di missioni brevi (conferenze, colloqui, seminari, workshop ...)
- sotto forma di missioni di media durata (tra 4 e 6 settimane).

Tutti gli anni verranno stabiliti di comune accordo il numero di personale (entro un massimo di cinque) da impegnare nello scambio, nonché la durata della missione.

Per quanto riguarda lo scambio degli studenti essi saranno soggetti al pagamento delle tasse universitarie nell'Istituzione del loro Paese d'origine.

ARTICOLO 4 - Scambio di documentazione

Le due Istituzioni contraenti s'informano reciprocamente delle loro pubblicazioni nonché dei loro programmi d'insegnamento e di ricerca.

Esse si scambiano, nei campi definiti dall'accordo, pubblicazioni scientifiche, periodiche ed eventualmente non periodiche.

ARTICOLO 5 - Risorse

Le due Istituzioni contraenti si impegnano a cercare finanziamenti e risorse che consentano la realizzazione degli obiettivi definiti dal presente accordo.

ARTICOLO 6 - Durata

Il presente accordo ha la durata di tre anni e, alla sua scadenza, può essere rinnovato per un ulteriore periodo, previo nuovo parere della/e Struttura/e interessata/e. Ciascuna delle parti potrà recedere dall'accordo con un preavviso di sei mesi. Il presente accordo entrerà in vigore dopo la sottoscrizione da parte delle autorità competenti delle due Istituzioni.

ARTICOLO 7 - Responsabile

Per l'Università di Napoli Federico II/Dipartimento di Scienze Chimiche coordinatore responsabile dell'accordo è:

- dott. Alessio Cimmino *Struttura*: Dipartimento di Scienze Chimiche



Per l'Università di Gauhati/Dipartimento di Botanica
coordinatore responsabile dell'accordo è:

- Dott. Kumananda Tayung (Coordinatore)
- Prof. Dhurva Kumar Jha (Responsabile del gruppo)
- Dott. Diganta Narjary (Componente)
- Dott. Arabinda Ghosh (Componente)
- Mr Jintu Rabha (Componente)

ARTICOLO 8 - Responsabilità

Ciascun impiegato, docente, agente o studente delle rispettive istituzioni sarà obbligato a rispettare le norme ed i regolamenti dell'istituzione ospitante mentre partecipa ad eventuali programmi o attività sotto la responsabilità dell'istituzione ospitante in linea con il presente accordo, e detti soggetti si impegnano a rispettare le leggi del Paese ospitante durante la partecipazione a tali attività o programmi.

ARTICOLO 9 – Controversie

Rappresenta un vantaggio reciproco per le Istituzioni firmatarie del presente accordo risolvere le loro divergenze o controversie in maniera amichevole. Di conseguenza, ciascuno si impegna a contattare il rappresentante designato dall'altra istituzione per discutere e lavorare alla risoluzione di ogni divergenza che potrebbe insorgere durante la vigenza di questo accordo.

ARTICOLO 10 – Danni a persone o cose

Le Istituzioni concordano che ogni Istituzione debba risarcire, difendere e preservare l'altra parte per ogni perdita, reclamo, danno o richiesta, danni patrimoniali a cose o persone che derivino dalla propria negligenza o dalla negligenza dei propri funzionari, direttori, agenti, impiegati o subappaltatori. Non possono essere rivendicati contro l'altra istituzione danni speciali, conseguenti o liquidati.

ARTICOLO 11 – Legislazione competente

Il presente accordo sarà ispirato e regolato dalle leggi dei Paesi firmatari, a condizione, tuttavia, che nessuna clausola, disposizione o oggetto dell'Accordo debba essere in conflitto, o mettere in discussione, le leggi del Paese di qualsiasi parte del presente accordo. In tal caso, le parti acconsentono a negoziare in buona fede per determinare la legge applicabile e assicurare la legalità e la corretta applicazione di questo accordo.



Redatto in triplice copia in italiano, in (*lingua del paese partner e/o in inglese*), ognuna delle quali rappresenta documento originale.

Gauhati,


Napoli,

Per l' Dipartimento di botanica
Università di Gauhati
Dr. Hemanta Kumar Nath

Per il Dipartimento di scienze Chimiche,
dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II

Il Cancelliere, Università di Gauhati

Il Direttore pro-tempore


১৯৭৪
গাৰ্হাটী বিশ্ববিদ্যালয়, গাৰ্হাটী-১৪
Registrar
Gauhati University, Guwahati.
